

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Circolare su applicazione decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Nella serata di ieri l'Amministrazione ha diramato a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno ed ha fatto pervenire alle OO.SS. la circolare sotto riportata:

Oggetto: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 , in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che, all'art. 6, ha disposto la **proroga, fino al 30 aprile 2022, dell'obbligo** di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 da **vaccinazione , guarigione o test (c.d. green pass base)** quale condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto-legge 24/2022 , nel sostituire l' art. 4-quinquies del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha stabilito che dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 30 aprile 2022, **i lavoratori pubblici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire , ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19 da **vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base)**.

Il predetto decreto **nulla dispone con riferimento alla disciplina dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 1° aprile p.v. potranno essere ammessi al lavoro agile con le stesse modalità previste per tutti i dipendenti** . Ad ogni buon conto, si richiama l'attenzione sulla possibilità di organizzare in modo flessibile l'attività lavorativa in smart working, anche superando il limite di 8 giorni al mese di lavoro agile, ove ricorrano particolari esigenze lavorative o sanitarie , fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno